



PROGETTO DI FUSIONE PER UNIONE

(Artt. 2501 e ss. del c.c.)

Federazioni interessate alla Fusione per Unione

➤ **Federazione Italiana Biliardo Sportivo**

Sede legale: Milano, via G.B. Piranesi 46

Codice Fiscale: 04633090156

Partita IVA: 06334701007

REA: MI-2654714

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano n. d'ordine 660 pag. 1039 III volume

e

➤ **Federazione Italiana Sport Bowling**

Sede legale: Roma, via F. Antolisei, 6

Codice Fiscale: 96079940589

Partita IVA: 09487551005

REA: RM - 1536698

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma n. d'ordine 550 pag. 215

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 42 bis c.c., i Consigli Federali della FIBiS (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) e della FISB (Federazione Italiana Sport Bowling) hanno deliberato di procedere alla fusione dei due organismi federali in un unico organismo denominato Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling.

In base alle disposizioni dell'art. 42 bis c.c. al fine di procedere alla fusione saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, Titolo V, Capo X, sezione seconda, del codice civile, procedendo successivamente all'iscrizione degli atti nel Registro delle Persone Giuridiche. La Federazione Italiana Biliardo Sportivo e la Federazione Italiana Sport Bowling hanno la natura di associazioni di diritto privato senza scopo di lucro e, entrambe sono riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in qualità di Discipline Sportive Associate, sono dotate di personalità giuridica e risultano iscritte nel registro delle Persone Giuridiche, rispettivamente, presso la Prefettura di Milano e di Roma. Entrambe le Federazioni hanno natura di Enti non Commerciali, pertanto alle stesse non sono applicabili le disposizioni dell'art. 2501 ter, primo comma, n. 3), 4), 5) del c.c. che attengono:

- il rapporto di cambio delle quote e l'eventuale conguaglio in denaro (art. 2501 ter, co. 1, n.3);
- le modalità di assegnazione delle quote dell'incorporante (art. 2501 ter, co. 1, n.4);
- la data dalla quale le quote partecipano agli utili (art. 2501 ter, co. 1, n.5).

Ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. è stata predisposta la Relazione del Consiglio Federale (Organo amministrativo della Federazione) di ciascuna Federazione nella quale sono illustrati e giustificati, sotto il profilo giuridico ed economico, i contenuti del presente progetto di fusione.

Ai sensi dell'art. 2501 quater c.c. è stata adottata quale situazione patrimoniale quella risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.2021, approvato dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo in data 12 maggio 2022 e dalla Federazione Italiana Sport Bowling in data 13 maggio 2022, in quanto entrambi sono stati chiusi entro e non oltre sei mesi dalla data di deposito del presente progetto.

Ai sensi dell'art. 2502 c.c. la fusione avverrà attraverso l'approvazione delle singole Assemblee straordinarie di ciascuna Federazione che delibereranno secondo le norme previste per le modifiche statutarie

Saranno effettuate, ove dovute, le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

2. Motivazione della fusione

La riorganizzazione del sistema sportivo italiano, sostenuta dal CONI e dall'Autorità di Governo delegata allo Sport, ha come obiettivo quello di condurre ad una razionalizzazione delle attività e delle risorse pubbliche destinate allo Sport Dilettantistico, attraverso una concentrazione degli Organismi Sportivi attualmente riconosciuti dal CONI.

L'obiettivo è quello di proporre un nuovo modello federale che, disponendo di maggiori risorse, possa fornire maggiori servizi e maggior supporto allo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica sia di vertice che di base.

In tale contesto i Consigli Federali della Federazione Italiana Biliardo Sportivo e della Federazione Italiana Sport Bowling, recependo le indicazioni pervenute dagli Organi preposti alla gestione dello Sport Italiano, hanno valutato con attenzione le sinergie che potevano essere sviluppate con il coordinamento delle proprie attività sportive mediante la fusione dei due organismi preesistenti in una nuova Federazione che potesse garantire una migliore organizzazione funzionale e sportiva, grazie anche alle maggiori risorse pubbliche ad essa destinate, dando impulso allo sviluppo del bowling e delle diverse discipline del biliardo sportivo.

A tal fine sono stati promossi incontri tra le delegazioni di entrambi gli organismi ed è stata acquisita la garanzia che la nuova Federazione, nascente dalla fusione, acquisisca la qualifica di Federazione Sportiva Nazionale.

Tale nuovo status (rispetto all'attuale qualifica di Disciplina Sportiva Associata) consentirà non solo di poter ottenere maggiori contributi, ma anche (e soprattutto) di dare al movimento sportivo del biliardo e del bowling una maggiore evidenza, equiparando tesserati ed associazioni sportive affiliate a quelli delle altre Federazioni che già da tempo godono di tale qualifica.

La fusione per unione condurrà ad una crescita dei due movimenti sportivi garantendo il pieno rispetto delle autonomie tecnico-organizzative di ciascuno.

Accanto agli aspetti qualitativi (riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale) è opportuno sottolineare anche quelli operativo-funzionali.

Riunendo in un unico soggetto le attività di funzionamento, infatti, saranno omogeneizzati alcuni processi funzionali garantendo una riduzione dei costi di funzionamento e lo snellimento delle operazioni amministrative.

La fusione per unione comporta di fatto non l'estinzione delle due Federazioni ma la nascita di un nuovo organismo che meglio potrà rappresentare le istanze dei settori sportivi rappresentati.

Come evidenziato in premessa, trattandosi di enti senza scopo di lucro, la fusione per unione

non richiederà alcun concambio né aumento di capitale, mentre il patrimonio netto contabile trasferito nel nuovo organismo risultante dalla fusione sarà imputato in parte al fondo patrimoniale e in parte a riserve.

Dalla fusione, oggetto del presente progetto, derivano anche sostanziali benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

- la neutralità fiscale dell'operazione;
- la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni;
- la semplificazione della struttura e la razionalizzazione delle risorse
- adeguamento della struttura ai nuovi sviluppi del sistema sportivo.

3. Tipo, denominazione e sede delle federazioni partecipanti alla fusione (art.2501 ter c.c. n. 1)

Ai sensi dell'art. 2501 ter, co.1, n.1) si forniscono le seguenti informazioni:

1. Tipo

La Federazione Italiana Biliardo Sportivo e la Federazione Italiana Sport Bowling sono associazioni di diritto privato con personalità giuridica e sono qualificate dall'Ordinamento Sportivo quali Discipline Sportive Associate;

2. Denominazione

La denominazione e la sede delle due Federazioni partecipanti alla fusione è la seguente:

➤ **Federazione Italiana Biliardo Sportivo**

Sede legale: Milano, via G.B. Piranesi, 46

Codice Fiscale: 04633090156

Partita IVA: 06334701007

REA: MI-2654714

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano n. d'ordine 660 pag. 1039 III volume

Fondo di dotazione: euro 80.000 (euro ottantamila/00)

➤ **Federazione Italiana Sport Bowling**

Sede legale: Roma – via F. Antolisei, 6

Codice Fiscale: 96079940589

Partita IVA: 09487551005

REA: RM - 1536698

Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma n. d'ordine 550 pag. 215

Fondo di dotazione: euro 18.000 (euro diciottomila/00).

4. Statuto della Federazione nascente dalla fusione (art. 2501 ter c.c.)

Lo Statuto della nuova Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling, allegato al presente progetto di fusione di cui costituisce parte integrante, è stato redatto nel rispetto dei principi informativi del CONI delle disposizioni vigenti in materia di statuti delle Federazioni Sportive Nazionali.

I principali aspetti che è necessario evidenziare in questa sede riguardano:

- l'oggetto sociale che contempla la possibilità di svolgere le discipline sportive del biliardo e del bowling;
- la composizione del Consiglio Federale e dei Consigli Regionali al fine di garantire adeguata rappresentanza agli esponenti di ciascun settore sportivo;
- l'istituzione dei settori sportivi dotati di autonomia tecnico-sportiva e amministrativa, sotto il controllo del Consiglio Federale.

La Federazione avrà sede a Milano, Via G.B. Piranesi, 46.

5. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro.

Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società incorporante.

Data di partecipazione agli utili (art. 2501 c.c., co. 1, n. 3, 4, 5)

Come già anticipato in premessa, considerato che i due soggetti sono Associazioni di diritto privato senza scopo di lucro non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3), 4) e 5), in base al quale il progetto di fusione deve indicare "il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro", "le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante" e "la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili".

Le suddette informazioni non vengono pertanto fornite in quanto non attinenti alla natura dei soggetti oggetto di fusione.

6. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali (art. 2501 ter c.c. n. 6)

Trattandosi di fusione per unione gli effetti reali, contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà iscritto l'atto di fusione nel Registro delle

Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2 c.c.

L'atto di fusione, in ogni caso, potrà stabilire che gli effetti della fusione decorreranno da una data diversa. A partire dalla data di efficacia della fusione, la Federazione nascente dalla stessa subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Federazioni fuse.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni.

Non esistono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote di partecipazione, ai quali sia riservato un particolare trattamento.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle federazioni partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione delle federazioni oggetto della fusione e, quindi, la decadenza dei relativi organi amministrativi e di controllo.

9. Personale

L'art. 2112 del codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato.

Ne deriva che l'obbligo della continuazione dei rapporti di lavoro in capo al soggetto nascente dalla fusione fa sì che non si tratti di nuove assunzioni.

A seguito della fusione per unione, il rapporto di lavoro del personale dipendente delle due Federazioni proseguirà, pertanto, senza soluzione di continuità, con la nuova Federazione nascente dalla fusione sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso la società incorporata al momento della fusione.

Le Federazioni (Federazione Italiana Biliardo Sportivo e Federazione Italiana Bowling) partecipanti alla fusione applicano entrambe il CCNL del Personale non Dirigente della Sport e Salute S.p.A. e delle Federazioni Sportive Nazionali e hanno, ciascuna, una dimensione aziendale inferiore a 15 unità così come la nuova Federazione nascente dalla fusione; pertanto, nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti delle due

federazioni non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa.

Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale delle due Federazioni, il trasferimento avviene previa comunicazione da rendere, almeno 25 giorni prima del trasferimento, alle Organizzazioni Sindacali di riferimento a cura delle due Federazioni fuse e della nuova Federazione nascente dalla fusione per unione.

L'organico della Federazione Italiana Biliardo Sportivo è composto da 4 unità con contratto a tempo indeterminato, mentre quello della Federazione Italiana Sport Bowling è composto da 3 unità lavorativa con contratto a tempo indeterminato.

Le unità lavorative delle due Federazioni confluiranno nella Federazione nascente dalla fusione con l'inquadramento ed il trattamento economico attuali.

10. Gestione contratti

La Federazione nascente dalla Fusione assume i diritti e gli obblighi delle Federazioni fuse, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nella nuova Federazione con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

11. Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.

Milano/Roma, 1° giugno 2022

Allegati: Statuto Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB)

Bilanci Consuntivi 2018-2021 FIBiS

Bilanci Consuntivi 2018-2021 FISB

Relazione dei Consigli Federali FIBiS - FISB

Il presente Progetto di Fusione per Unione, comprensivo di tutti gli allegati sopra riportati, è stato approvato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Biliardo Sportivo in data 18 giugno 2022 e dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Bowling in data 20 giugno 2022.